

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE "ZSC" DELLA REGIONE CALABRIA (DIRETTIVA 92/43/CEE)

TRA

La **Regione Calabria**, in persona del Dirigente responsabile del Settore 5 Parchi ed Aree Naturali Protette,, nato a il domiciliato ai fini del presente atto in Catanzaro, Località Germaneto (Cittadella Regionale),

E

Il**(denominazione soggetto gestore)**, in persona del Presidente/legale rappresentate....., nato a..... il, domiciliato ai fini del presente atto in, Via

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat", contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso l'istituzione della rete ecologica "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di importanza comunitaria (SIC), ai quali vanno aggiunte le Zone di protezione speciale (ZPS);
- la direttiva sopra citata è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, sono stati definiti i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a Zone di protezione speciale (ZPS);
- l'articolo 4, comma 1, della Direttiva 92/43/CE prevede che lo stato membro provveda a designare come Zone speciali di conservazione (ZSC) i siti individuati come Siti di importanza comunitaria (SIC) dotati delle misure di conservazione o all'occorrenza dei piani di gestione;
- la designazione delle ZSC è un passaggio fondamentale per la piena attuazione della Rete Natura 2000 perché garantisce l'entrata a pieno regime di misure di conservazione sito specifiche e offre una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo ruolo strategico finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in Europa entro il 2020;
- l'articolo 3, comma 2, del DPR n. 357/97 e successive modificazioni, prevede che la designazione delle ZSC avvenga con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 aprile 2016 sono state designate n° 25 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria. (G.U. Serie Generale 27 aprile 2016, n. 97);
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 giugno 2017 sono state designate n° 128 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria. (G.U. Serie Generale 18 luglio 2017, n. 166);
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 aprile 2018 sono state designate n° 25 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria. (G.U. Serie Generale 26 aprile 2018, n. 94).

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 29/05/2017, n. 448 del 29/09/2017 e n. 378 del 10 agosto 2018 sono stati individuati gli Enti Gestori delle Zone Speciali di Conservazione "ZSC";
- con la suddetta D.G.R. 227/2017 è demandato al Dipartimento Ambiente e Territorio la definizione del rapporto di collaborazione con i soggetti gestori, basato sul reciproco interesse alla conservazione e valorizzazione dei siti Natura 2000 di competenza;
- il(**denominazione soggetto gestore**) è stato individuato quale soggetto gestore delle seguenti ZSC:

Codice	Denominazione	Superficie (ha)

- successivamente all'approvazione della suddetta delibera 378/2018, è stato avviato un percorso di concertazione per la definizione del rapporto di collaborazione fra Regione Calabria Dipartimento ambiente ed Soggetti Gestori dei siti di Rete Natura 2000, che ha portato alla condivisione della presente bozza di Convenzione (nota Prot. siar 2993831/2019).

VISTE

- la "Legge quadro sulle aree naturali protette" n. 394 del 6 dicembre 1991 e successive modifiche e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 13 dicembre 1991;
- la Legge Regionale n. 10/2003 "Norme in materia di aree protette" e successive modifiche e integrazioni, che disciplina, tra l'altro, l'istituzione dei siti della Rete Natura 2000 sul territorio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 (Premesse)

1. La premessa, gli atti e gli elaborati in premessa richiamati sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 (Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni delegate con la deliberazione della Giunta regionale n. del dalla Regione Calabria (di seguito denominata **Regione**) all'Ente (di seguito denominato **Soggetto gestore**) in qualità di gestore della/e Zona Speciale di Conservazione (ZSC)..... (di seguito denominati **siti**).
2. I Siti oggetto della presente convenzione sono identificati, localizzati e descritti nelle componenti biologiche di habitat e specie e nella loro vulnerabilità nei "Formulari standard Natura 2000", trasmessi dalla Regione, compilati nelle sue parti, alla Commissione Europea e reperibili sul sito internet del Ministero dell'Ambiente.
3. I formulari standard di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornati sulla base di verifiche e studi specifici.
4. I Siti oggetto della presente convenzione sono delimitati cartograficamente nella planimetria allegata alla deliberazione della Giunta Regionale n. del e negli eventuali successivi aggiornamenti che la Giunta stessa adotterà in coerenza con gli indirizzi della Commissione europea.

Articolo 3 **(Attribuzioni ed impegni del soggetto gestore)**

1. Il soggetto gestore:
 - a) concorre con la Regione alla conservazione e valorizzazione dei siti di propria competenza;
 - b) su richiesta dell'autorità competente, esprime parere obbligatorio per la valutazione di incidenza;
 - c) collabora con la Regione nell'attuazione delle misure di conservazione e nel monitoraggio dei siti Natura 2000 di propria competenza;
 - d) collabora con la Regione per la redazione dei Piani di gestione dei siti di propria competenza;
 - e) concorre, per i siti di competenza, alla diffusione delle informazioni relative al sistema regionale della biodiversità, tramite il sistema informativo regionale;
 - f) coordina l'attività di sorveglianza dei siti di propria competenza;
2. Il soggetto gestore, in particolare, è tenuto a contribuire:
 - a) al **mantenimento in uno stato di conservazione** soddisfacente degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni di fauna e flora selvatiche presenti nel sito e registrati nel formulario Natura 2000 ai fini della salvaguardia della biodiversità, così come previsto dalla direttiva 92/43/CEE e dalle norme nazionali e regionali di recepimento;
 - b) all'applicazione delle **misure di conservazione** generali e sito-specifiche previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. del, dando atto che le stesse integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e possono essere ulteriormente integrate per specifiche esigenze di protezione;
 - c) all'attuazione di **attività di monitoraggio** dello stato di conservazione degli habitat e delle specie in accordo con la struttura regionale competente;
3. Il soggetto gestore si impegna a trasmettere periodicamente, su richiesta del Dipartimento Ambiente, una relazione tecnica sull'attività espletata;
4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti il soggetto gestore può avvalersi della collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, e può accedere a contributi regionali, nazionali e comunitari per lo svolgimento delle funzioni ad esso delegate;
5. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire l'adempimento delle funzioni delegate nel rispetto delle disposizioni della L.R. 10/2003, degli indirizzi nazionali in materia di Rete Natura 2000, nonché delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione;
6. Il Soggetto gestore si impegna a coinvolgere ed a cercare tutte le sinergie possibili con la Consulta degli studenti delle scuole presenti nel territorio prossimo ai siti di competenza.

Articolo 4 **(Competenze ed impegni della Regione)**

1. La Regione concorre alla tutela della biodiversità e alla costituzione della Rete Natura 2000 ed esercita la necessaria azione di indirizzo, coordinamento e vigilanza nei confronti del soggetto gestore.
2. In particolare, la Regione:
 - a) effettua la valutazione periodica dei siti (di cui all'articolo 3, comma 4 bis, del d.p.r. 357/1997) e propone al MATTM, di concerto con il soggetto gestore, l'aggiornamento dell'elenco dei siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa;
 - b) collabora con il soggetto gestore per l'attuazione delle misure di tutela e conservazione e al monitoraggio dei siti di competenza;
 - c) procede, di concerto con il soggetto gestore, alla redazione ed approvazione dei piani di gestione dei siti;
 - d) promuovere, in collaborazione con il soggetto gestore, studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni vegetali e animali,
 - e) promuove, in collaborazione con il soggetto gestore, iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie, dei siti stessi;
3. La Regione si impegna a:

- a) comunicare ogni informazione utile ai fini della gestione dei siti, con particolare riferimento alla definizione delle procedure di monitoraggio per habitat e specie sulla base delle linee guida definite a livello ministeriale;
- b) condividere procedure e metodi per le attività di monitoraggio, raccolta e archiviazione dei dati ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sui siti, sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti, sugli obiettivi di tutela e sui risultati delle misure di conservazione;
- c) individuare nell'ambito della programmazione regionale linee di azione e di intervento finalizzate a sostenere le attività e le funzioni esercitate dal soggetto gestore nell'ambito della presente convenzione;
- d) promuovere interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili ecocompatibili, idonee a generare occasioni di crescita occupazionale e di migliorare la fruibilità turistica, nei territori delle aree protette nazionali e regionali
- e) assicurare ogni collaborazione utile per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

**Articolo 5
(Durata)**

1. La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione e avrà validità quinquennale salvo revoca della delega disposta con deliberazione della Giunta regionale.

**Articolo 6
(Rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Titolo III della L.R. 10/2003.

**Articolo 7
(Spese di registrazione)**

1. Le eventuali spese di registrazione sono assunte dalla parte richiedente.

Catanzaro,

Per la Regione Calabria

Il Dirigente responsabile del Settore Parchi e Aree Naturali Protette

Per il soggetto gestore
